

Area delle Risorse e dello Sviluppo dell'Area Vasta
Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni
Via Milano, 13 – 25126 Brescia

ACCORDO QUADRO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE E ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, TRA CUI IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE/BIBLIOTECA SPECIALIZZATA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA PROVINCIA E LE BIBLIOTECHE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI BRESCIA.

CIG 80793255E7

SOMMARIO

PARTE I – PARTE DESCRITTIVA

- Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO
- Art. 2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Art. 3 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO
- Art. 4 - CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL' ACCORDO QUADRO
- Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E ULTERIORI GARANZIE
- Art. 6 - FORMA DELL' ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO DERIVANTI
- Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
- Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 10 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
- Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
- Art. 12 - RECESSO AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
- Art. 13 - RECESSO UNILATERALE
- Art. 14 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
- Art. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
- Art. 17 - OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO

PARTE II – DISCIPLINA TECNICA

- Art. 18 – CONTESTO OPERATIVO
- Art. 19 – AVVIO DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA
- Art. 20 - RESPONSABILE TECNICO/DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
- Art. 21 – SUPERVISORE D'IMPRESA

Allegato: Requisiti di partecipazione - Criteri di valutazione delle offerte

PARTE I – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora innanzi “Codice”), in base al quale affidare, a seguito di contratti specifici, il servizio di supporto alla gestione e allo sviluppo dei servizi bibliotecari della Provincia di Brescia, tra cui il Centro di Documentazione/Biblioteca specializzata per bambini e ragazzi della Provincia e le Biblioteche degli Istituti penitenziari di Brescia, per il periodo di 24 mesi, estendibili per ulteriori 24 mesi.

L'Accordo Quadro viene aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà formulato la migliore offerta mediante espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 dello stesso Codice.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dall'Accordo Quadro.

L'appalto è costituito da un unico lotto, stante, da una parte, l'unicità della prestazione che non è separabile e che realizza un servizio unitario e, dall'altra, la necessaria unicità del rapporto contrattuale con unico fornitore del servizio stesso.

In caso di offerte anormalmente basse si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 97 del Codice.

Si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per la Provincia di Brescia.

Tutti i servizi (con le relative caratteristiche) compresi quelli proposti e descritti dal concorrente nell'offerta tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono vincolanti per l'aggiudicatario e compresi nel prezzo offerto in sede di gara. Pertanto, non potranno in nessun caso e per nessuna ragione essere richiesti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in sede di gara (prezzo a base d'asta ribassato dallo sconto praticato).

I dati gestiti in esecuzione del presente appalto sono di proprietà esclusiva della Provincia di Brescia, sono “trattati” dall'aggiudicatario e non possono essere divulgati per nessun motivo.

I soggetti partecipanti alla gara per l'esecuzione del servizio dovranno dettagliare le attività proposte, le loro funzionalità, le modalità operative per il loro svolgimento. Nell'offerta tecnica i concorrenti dovranno dare esaustiva descrizione delle modalità del servizio offerto, mantenendo la suddivisione dei punti come descritti nel presente Capitolato.

Le prestazioni derivanti dall'Accordo Quadro saranno commissionate attraverso apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata.

Con la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro e conseguente sottomissione della propria offerta, si intendono perfettamente conosciuti e incondizionatamente accettati i documenti di gara e la regolamentazione dell'Accordo Quadro oltre alle norme di legge, regolamentari e le disposizioni attuative che disciplinano l'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici d'appalto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Claudia Bonardelli – Funzionario del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.

Art. 2 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto i soggetti previsti dall'articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale indicati nell'allegato del presente Capitolato.

La migliore offerta sarà selezionata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, secondo i criteri di cui all'allegato del presente Capitolato, con applicazione del metodo aggregativo compensatore.

Art. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà la durata di 24 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione. Nel caso in cui il termine iniziale del servizio dovesse posticiparsi rispetto alla data indicata, la durata complessiva dell'appalto rimarrà invariata.

Come indicato anche nel successivo art. 4, la Provincia di Brescia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni per ulteriori 24 mesi, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 4 del Codice e in considerazione del parere del Consiglio di Stato n. 855/2016.

L'Accordo Quadro si concluderà comunque nel caso in cui la Provincia di Brescia abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo.

Alla scadenza del suddetto termine, l'Accordo con l'aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, la Provincia di Brescia, richiamato anche quanto previsto nel successivo art. 4 del presente Capitolato, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra Accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. In tal caso, all'operatore economico non sarà riconosciuto alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Art. 4 – CORRISPETTIVO, PRESTAZIONI E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e di € 288.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 punto 22 del DPR 633/1972), comprensivo dell'eventuale rinnovo, per una durata pari a 24 mesi e di quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e più precisamente di un aumento del 20% massimo o una diminuzione del 20% massimo dell'importo contrattuale (stimato sull'importo a base di gara).

L'importo negoziabile riferito al biennio, posto a base di gara, è pari ad € **120.000,00** (IVA esente ai sensi art. 10, c.22, DPR 633/1972). Il costo della manodopera, stimato dalla Provincia di Brescia ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice, ammonta a € 108.000,00 (90% della base di gara) IVA esente.

L'importo negoziabile è calcolato secondo la stima dei costi sostenuti in analoghi e precedenti affidamenti di servizi e al costo orario di un operatore di livello *CI* del *CCNL Federculture* e sono da ritenersi pertanto indicativi e non vincolanti.

Non saranno accettate offerte pari o superiori al limite dell'importo a base di gara, pena l'esclusione dalla gara.

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 24 mesi per un importo di € **120.000,00** (IVA esente), ai sensi art. 10, c.22, DPR 633/1972 e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Codice, l'importo complessivo dell'Accordo Quadro potrà essere aumentato o diminuito fino ad un quinto dell'importo dell'Accordo stesso, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto di risoluzione dello stesso.

I contratti esecutivi specifici derivanti dall'Accordo Quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità e comunque non superiori rispetto all'importo complessivo stimato per l'Accordo.

Con la stipula dell'Accordo Quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi dell'Accordo Quadro, entro il periodo di validità dell'Accordo stesso.

La stipula dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Provincia di Brescia ad appaltare prestazioni fino al raggiungimento del limite di importo definito dal presente Accordo Quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E ULTERIORI GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato dell'Accordo Quadro posto base di gara, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.

Al fine di evitare costi sproporzionati all'impresa aderente all'Accordo Quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (Accordo Quadro e contratto esecutivo, specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'Accordo Quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo stimato dell'Accordo stesso. Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente Accordo Quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del Codice.

A garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ammissione, è richiesta una cauzione con le medesime modalità indicate dall'art. 93 del Codice di € 2.500,00 non soggetta a riduzioni, che sarà svincolata al termine di validità dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - FORMA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DI APPALTO DERIVANTI

Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice.

La ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora la Ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e scorrere la graduatoria o riproporre la procedura di gara.

Fanno parte integrante del contratto di Accordo Quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:

- il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- la polizza di garanzia fornita dall'appaltatore;
- il patto d'integrità.
- l'offerta dell'aggiudicataria.

I singoli Contratti esecutivi di appalto derivanti dall'Accordo Quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Provincia di Brescia la sola IVA.

Art. 7 - AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e comunque non prima del 1° febbraio 2020. Tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, di tutela ambientale e di trasporto merci per conto terzi restando la Provincia di Brescia completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente Accordo Quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.

A partire da tale data l'appaltatore dovrà essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente Capitolato. Successivamente la Provincia di Brescia, per il tramite del RUP e del Direttore Esecutivo del Contratto, procederà a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405 del 20/13, pena la risoluzione del contratto di Accordo Quadro.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la Dott.ssa Claudia Bonardelli – Funzionario del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.

Art. 9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice verrà corrisposto in rate quadrimestrali posticipate. La Provincia di Brescia è tenuta a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione di regolare fattura corrispondente alle prestazioni eseguite.

Gli ordini di pagamento relativi ai servizi saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che non evidenzia inadempienze.

La fattura dovrà essere intestata a: Provincia di Brescia – Piazza Paolo VI n. 29 25121 Brescia - Part. IVA 03046380170 – Codice fiscale 80008750178 e dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla L. 244/2007 e secondo le specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 23 gennaio 2015. Nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica va indicato il seguente codice univoco dell’ufficio: UF95O3.

Il tracciato XML della fatturaPA dovrà necessariamente contenere, oltre ai dati obbligatori previsti dalla legge, le seguenti informazioni indispensabili alla Provincia di Brescia per procedere alla liquidazione:

- dettaglio del servizio prestato e oggetto di fatturazione (punto del tracciato 2.2 “DatiBeniServizi”);
- riferimento alla determina dirigenziale di aggiudicazione e al CIG (punto del tracciato 2.1.3 “DatiContratto”);
- riferimento al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni e al responsabile del procedimento (punto del tracciato 2.2.1.15 “RiferimentoAmministrazione”);
- codice IBAN per il pagamento della fattura (punto del tracciato 2.4.2.13 “IBAN”);
- l’indicazione della scissione dei pagamenti (punto del tracciato 2.2.2.7 “EsigibilitàIVA”).

Si precisa che le fatture che non contengano tutte le informazioni sopra descritte verranno rifiutate, così come quelle emesse in modalità difforme rispetto alla periodicità prevista.

Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia.

La data di ricevimento della fattura, rilevante ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni sopra citato, è attestata dalla ricevuta di consegna inviata dal SdI al soggetto che ha emesso la fattura. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 1284 C.C. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’aggiudicataria dei requisiti sopra indicati.

A norma dell’art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’affidamento, di cui trattasi, tali soggetti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali aperti presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell’art. 3, co. 5, della citata L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento (comprese le fatture emesse dall’affidataria) il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Provincia.

Secondo il disposto dell’art. 3, co. 7, della menzionata L. 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii., l’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti devono comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sopra citati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidataria e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni comminate secondo il disposto dell'art. 6 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Le cessioni di crediti di cui all'art. 106, comma 13 del Codice possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

Art. 10 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verificano deficienze e inadempienze da parte dell'affidatario nell'esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario, riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato, il RUP, previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA), per ogni giorno di inadempienza nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

L'affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 2 (due) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'affidatario, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'affidatario dall'adempimento

dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Si procederà alla risoluzione del contratto dopo tre richiami scritti da parte della Provincia con o senza relative deduzioni dell'aggiudicataria non accoglibili a giudizio della Provincia.

Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell'Ente Aggiudicatario di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.

In ogni caso si dichiara la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara;
- b) qualora non venga dato inizio alla gestione del servizio entro i termini previsti dal presente capitolato;
- c) per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi;
- d) per effetto di reiterate, gravi inadempienze alle prescrizioni del presente capitolato;
- e) per fallimento della ditta.

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

La Provincia di Brescia ha diritto di recesso dal contratto nel rispetto dell'articolo 109 del Codice.

Art. 12 - RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 13 - RECESSO UNILATERALE

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.

Fermi i casi di recesso obbligatorio, la Provincia può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del

medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.

Art. 14 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice.

La Provincia, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd quinto d'obbligo).

Art. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. I Responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza, il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni, ciascuno per quanto di propria competenza.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del D. L.gs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile "interno" del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che

dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Artart. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. E' vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge.

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL FORNITORE A FINE CONTRATTO

All'atto della cessazione del contratto l'affidataria dovrà:

- garantire la chiusura di tutte le attività in corso;
- effettuare il passaggio di consegne ai referenti della Provincia;
- restituire l'eventuale strumentazione affidata;
- restituire chiavi, beige e strumenti di accesso ai locali affidati.

PARTE II - DISCIPLINA TECNICA

Art. 18 - CONTESTO OPERATIVO

La Provincia di Brescia, attraverso l'Ufficio Biblioteche, coordina la Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB), composta attualmente dai Sistemi bibliotecari intercomunali bresciani e dalle biblioteche speciali aderenti alla Rete. La RBB collabora con la Rete Bibliotecaria Cremonese (RBC) che è a tutti gli effetti inclusa nello stesso sistema informativo e logistico (fattivamente formano la Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese – RBBC <http://rbb.provincia.brescia.it>). I servizi delle due Reti sono integrati e condivise sono le attività di aggiornamento e di formazione degli operatori, curate dall'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia.

In quest'ambito si collocano le specifiche attività oggetto del presente affidamento, sotto dettagliate:

- a) La Vetrina: Centro di documentazione e biblioteca dedicata alla produzione editoriale per bambini, ragazzi e giovani adulti (da 0 a 19 anni) (<http://rbb.provincia.brescia.it/library/la-ve-trina-provincia-di-brescia/>).
- b) Sostegno alla gestione delle biblioteche degli Istituti penitenziari di Brescia (Casa Circondariale e Casa di Reclusione).
- c) Aggiornamento e formazione tecnico-biblioteconomica agli operatori della RBBC e ai partner istituzionali della Provincia in ambito bibliotecario.

Tutte le attività oggetto dell'incarico si svolgeranno sulla base degli indirizzi di politica bibliotecaria indicati dall'Ufficio Biblioteche dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia.

L'attuazione operativa e la calendarizzazione delle attività, inclusi gli orari di servizio oggetto dell'affidamento, verranno definite in stretto accordo con l'Ufficio Biblioteche della Provincia, che ne coordina l'esecuzione.

A) La Vetrina

Al momento della gara, il Centro ha un patrimonio documentario di circa 60.000 documenti, con la previsione di incremento annuo di oltre 2.000 unità. La sede principale de La Vetrina è in Corso Matteotti n. 8, Palazzo Bargnani, all'interno di una delle sedi della Provincia. Dell'intero patrimonio, circa 20.000 unità sono collocate presso la sede del Centro di formazione IAL Lombardia S.r.l.- impresa sociale (Via Castellini, 7 – Brescia).

Il Centro di documentazione svolge funzioni di raccolta, studio e valorizzazione dei libri per i più giovani (da 0 a 19 anni) e dei servizi bibliotecari ad essi dedicati, supportando e sperimentando attività innovative, replicabili nelle biblioteche della RBBC, comprendendo anche attività di formazione e aggiornamento degli operatori della Rete. Il Centro è attivo dal 1997 e, da allora, sistematicamente acquista, conserva e promuove le principali produzioni editoriali pubblicate in Italia per i più giovani. Si configura anche come laboratorio per la promozione della lettura e per i servizi bibliotecari dedicati ai giovanissimi.

Il servizio segue la prassi organizzativa e il Protocollo catalografico e gestionale della Rete (<http://rbb.provincia.brescia.it/servizi/>).

Destinatari delle attività del Centro sono gli operatori della RBBC e possono essere coinvolti altri professionisti del settore, quali insegnanti, educatori, studiosi ed operatori dell'ambito socio-educativo. Le attività garantiscono, oltre al supporto tecnico-bibliotecario alla Rete, anche momenti di formazione/aggiornamento con attenzione all'ambito scolastico, educativo e culturale.

Tenendo presente le finalità generali del Centro, l'oggetto dell'incarico è la gestione, la conservazione e valorizzazione del patrimonio e dei servizi de La Vetrina, nonché la formazione/aggiornamento professionale dei bibliotecari nell'ambito di interesse.

Compatibilmente con la disponibilità di spazi adeguati, si sperimentano momenti di promozione e di apertura del servizio alla cittadinanza.

In particolare l'affidataria deve garantire:

- la gestione dei servizi secondo il modello organizzativo della RBB, nel rispetto delle modalità di funzionamento degli applicativi utilizzati;
- consulenza e assistenza tecnico-biblioteconomica, in presenza e in remoto, relativamente all'oggetto del servizio;
- la valorizzazione del servizio e del patrimonio documentario, con particolare attenzione alle novità editoriali, attraverso attività dirette, che possono svolgersi anche in spazi esterni alla sede, o indirette, utilizzando anche gli strumenti informatici messi a disposizione della RBB (Clavis NG, OPAC della RBB, Cose da Fare, social network, ecc.);
- il servizio di front office, accoglienza, prima informazione e reference per non meno di 18 ore settimanali, e comunque secondo la programmazione definita con la Provincia;
- la gestione del prestito documentario alle biblioteche per attività correlate e in collaborazione con la Provincia;
- l'elaborazione, la programmazione e la realizzazione di almeno 3 iniziative culturali/educative straordinarie di rilevanza almeno provinciale;

- contatti professionali con le principali istituzioni, scuole e agenzie pubbliche e private collegate alle biblioteche, al settore del libro e della pedagogia della lettura, finalizzate al servizio;
- programmazione e monitoraggio quadrimestrale;

L'affidataria dovrà mettere a disposizione al massimo due operatori, con esperienza almeno triennale, maturata negli ambiti del servizio richiesto, e per non meno di 36 ore settimanali (per 48 settimane all'anno) di presenza presso la sede de La Vetrina.

B) Biblioteche degli Istituti penitenziari

L'affidataria dovrà supportare la Provincia di Brescia nell'adempimento degli impegni assunti con gli Istituti penitenziari bresciani per la gestione e alla promozione dei servizi bibliotecari in carcere, in coerenza con le disposizioni dell'Amministrazione carceraria e lo specifico modello organizzativo della RBB dedicato alle biblioteche carcerarie (<https://opac.provincia.brescia.it/servizi/biblioteche-in-carcere/>).

Le attività si svolgeranno prevalentemente presso le sedi carcerarie (Casa Circondariale *Nerio Fischione* - ex Canton Mombello - di via Spalto S. Marco n. 20, Brescia e Casa di Reclusione via Flero n. 157, Brescia - Verziano) e la sede dell'Ufficio Biblioteche.

Le attività richieste sono:

- il supporto alla progettazione del servizio, anche attraverso appositi incontri di programmazione con i rappresentanti delle istituzioni coinvolte (Istituti penitenziari, Provincia e RBB);
- assistenza e consulenza tecnico-biblioteconomica ai detenuti incaricati alla gestione quotidiana del servizio di biblioteca;
- la supervisione delle procedure catalografiche, gestionali e di revisione del patrimonio documentario presente negli Istituti (Canton Mombello: oltre 7500 documenti; Verziano: oltre 6.500);
- consegna e ritiro, almeno settimanale (dall'Ufficio Biblioteche agli Istituti penitenziari e viceversa), del patrimonio documentario funzionale al prestito interbibliotecario con le biblioteche della RBB;
- lo scambio informativo e programmatico costante con la Provincia a garanzia della coerenza delle attività agli indirizzi della RBB;
- monitoraggio del servizio;
- favorire la massima accessibilità al servizio da parte dei detenuti e del personale interno al carcere, sostenendone la formazione e l'aggiornamento.

Al fine di assecondare le richieste derivanti dagli orari di attività dei servizi in oggetto, l'affidataria deve mettere a disposizione al massimo 2 operatori, con esperienza almeno quinquennale maturata negli ambiti del servizio, per non meno di 10 ore settimanali per 48 settimane all'anno.

C) Servizio di supporto e formazione rivolto ai bibliotecari della Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) in merito al software Clavis NG.

L'affidataria dovrà affiancare l'Ufficio Biblioteche della Provincia nelle seguenti attività:

1. assistenza in presenza e in remoto all'utilizzo dell'applicativo ClavisNG, anche attraverso la gestione e lo sviluppo del servizio denominato "Zia Clavicola", che prevede l'invio settimanale sulla Lista di discussione dei bibliotecari di una FAQ dedicata ad uno

specifico tema inerente l'uso del programma ClavisNG; la pubblicazione della medesima FAQ sul blog Zia Clavicola e infine la risposta a specifiche richieste inoltrate dai bibliotecari attraverso l'e-mail ziaclavicola@provincia.brescia.it;

2. attività di supporto alla formazione relativa dell'applicativo ClavisNG rivolta agli operatori della RBB e delle reti bibliotecarie partner, destinate a migliorare l'approccio all'uso condiviso delle funzioni fondamentali e avanzate, con particolare attenzione ai servizi innovativi promossi dalla RBB;
3. attività di supporto nell'aggiornamento ed elaborazione di manuali e linee guida dedicati al servizio.

L'affidataria dovrà mettere a disposizione al massimo 2 operatori, con esperienza almeno quinquennale maturata negli ambiti del servizio, con un'articolazione oraria di non meno di 6 ore lavorative settimanali per 48 settimane all'anno.

ART. 19 - AVVIO DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

Il servizio dovrà essere avviato entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto.

Al fine dell'espletamento delle attività previste dal presente affidamento e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell'affidataria:

- l'accesso tramite username e password nominative al software Clavis NG;
- l'accesso al dominio ProvBS con credenziali nominative;
- una postazione di lavoro presso l'Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia;
- l'account specifico lavetrina@provincia.brescia.it
- l'account specifico bibliotecheincarcere@provincia.brescia.it.
- l'account specifico ziaclavicola@provincia.brescia.it.

Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate al personale incaricato dell'affidataria e verranno comunicate prima dell'avvio del contratto.

Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:

- modifica della password di dominio al primo accesso;
- modifica delle password rilasciate con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
- non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.

L'affidataria si impegna a:

- comunicare per iscritto i nominativi della persone che potranno essere impegnati nel servizio, con relativo curriculum;
- comunicare al Settore Informatica e Telematica ogni variazione relativa agli incaricati del servizio;
- sollevare l'Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.

L'affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza e del Codice in materia di protezione dei dati personali, GDPR n. 679/2016.

In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Art. 20 - RESPONSABILE TECNICO/DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

La Provincia di Brescia, nell'ambito del contratto per l'appalto in questione, individuerà un Responsabile Tecnico (Direttore Esecutivo del Contratto) che avrà il compito di verificare tempi e modalità di espletamento delle attività oggetto dell'incarico, nonché, in collaborazione con il Supervisore d'impresa, di far fronte a tutte le problematiche inerenti l'esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previste, compresa la verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati.

Quest'ultima attività verrà svolta trimestralmente o in caso di situazioni che determinino una più immediata valutazione del livello di erogazione del servizio. Nel caso di non rispetto degli standard e i servizi previsti, al Supervisore dell'impresa verrà comunicato lo scostamento riscontrato, rispetto ai livelli di servizio in questione. In tal caso l'aggiudicataria avrà 10 giorni solari e consecutivi per la rimozione delle anomalie riscontrate. Al termine, in relazione al tipo di problematiche oggetto della rimozione, si potrà prevedere il ricorso ad una nuova verifica formale del livello di servizio delle attività contrattualizzate.

Tutte le comunicazioni al Supervisore dell'Impresa potranno avvenire anche tramite e-mail.

Art. 21 - SUPERVISORE DI IMPRESA

Il Supervisore dell'impresa assume il ruolo di interlocutore tecnico-gestionale nei confronti del Responsabile Tecnico della Provincia di Brescia garantendo una reperibilità telefonica nell'arco della finestra temporale del servizio.

Egli dovrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- supervisionare l'esecuzione del servizio in modo da garantire il rispetto della qualità e dei livelli della prestazione;
- notificare tempestivamente eventuali problematiche che possano pregiudicare il corretto svolgimento del servizio, suggerire e mettere in opera le procedure più idonee a minimizzarne gli impatti sulla Provincia, impregiudicato ogni diritto o facoltà a tutela della Provincia;
- analizzare e riesaminare periodicamente i problemi ricorrenti, al fine di prevenire incidenti e migliorare gli indici di servizio;
- presentare tutta la rendicontazione prevista nelle presenti condizioni di contratto;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il Supervisore dovrà coincidere con uno degli operatori incaricati del servizio.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare con almeno dieci giorni di preavviso, per la formale accettazione, ogni successiva sostituzione che si dovesse verificare.